



COMUNE DI PRIVERNO

copia

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO **SERVIZIO 2**

n. 186 del 01.09.2014	OGGETTO:	Servizio Patrimonio.Rilascio concessione occupazione suolo pubblico in via G.Matteotti nei giorni 10.09.2014 e 01-22/10/2014 per informazioni e divulgazione materiale informativo su droga/aids. Cooperativa di solidarietà c.s.r.l. Lautari onlus
--------------------------	----------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno primo del mese di settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la nota prodotta in data 31.07.2014 dal sig. Buzzetti Armando in qualità di operatore autorizzato della cooperativa di solidarietà c.s.r.l. Lautari onlus acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10432, con sede in viale Piave, 59, Tor San Lorenzo 00040-Ardea (Roma), cod. fiscale e p.iva 01702160985 con la quale chiede la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico nei giorni 10/09/2014 e 1-22/10/2014, in via G.Matteotti durante lo svolgimento del mercato settimanale, nei giorni 10/09/2014 e 1-22/10/2014 con posizionamento tavolo per divulgazione di materiale informativo sulla prevenzione ed informazione sul problema aids/droga con eventuale raccolta di contributi volontari;

Visto il Nulla Osta del locale Comando Vigili Urbani del 31.08.2014 prot. n. 899 rilasciato a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che l'occupazione venga concordata la mattina dello svolgimento del mercato settimanale con il personale addetto della Polizia Municipale;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

Determina

1-Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2-Concedere al sig. Buzzetti Armando, in qualità di operatore autorizzato della cooperativa di solidarietà c.s.r.l. Lautari onlus con sede in viale Piave, 59, Tor San Lorenzo 00040-Ardea (Roma), cod. fiscale e p.iva 01702160985, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in via G.Matteotti, durante il mercato settimanale, nei giorni 10.09.2014 e 1 e 22 ottobre 2014 con posizionamento tavolo per divulgazione di materiale informativo sulla prevenzione ed informazione sul problema aids/droga con eventuale raccolta di contributi volontari;
a condizione che :

- siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni;

- vengano salvaguardati tutti i diritti di terzi;

l'occupazione venga concordata la mattina dello svolgimento del mercato settimanale con il personale addetto della Polizia Municipale;

- venga rispettata tutta la normativa in materia di sicurezza (D.Lgs.vo 81/2008 s.s. m.m. i.i.);

-vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa della manifestazione determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art. 18 del regolamento vigente;

Durante i giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, il concessionario non deve utilizzare lo spazio adibito a parcheggi a pagamento

Il concessionario ha l'obbligo di:

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dallo stesso servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altre strutture mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, qualora necessaria;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese

a carico del concessionario;

-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;

- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;

- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **02 SET. 2014**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

Priverno, lì 01.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
f.to arch. Claudia Romagna

La copia conforme all'originale

Priverno, lì 01.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

Arch. Claudia Romagna